



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

PROGETTO DI AUMENTO DI COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PACE

1. PREMESSE. L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE E GLI INVESTIMENTI IN ITALIA.

Costituisce ormai punto fermo, anche in ambito europeo, che la crescita economica di un paese è condizionata, tra l'altro, dal funzionamento della giustizia civile.

Una giustizia lenta, con procedure farraginose, come quella italiana ha l'effetto di determinare un limite allo sviluppo delle imprese e, soprattutto, un forte deterrente agli investimenti esteri nel nostro paese.

Oggi vi sono sei milioni di procedimenti pendenti avanti i Tribunali, con un risarcimento del danno per la eccessiva durata dei processi, stimato in circa €. 350 milioni, senza considerare le correlate sanzioni europee.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

E' allo studio del Ministero, che ha aperto un Tavolo con le componenti rappresentative della giustizia di pace, un progetto di disegno di legge delega, sulla Riforma di questa categoria, la quale prevede positivamente un cospicuo aumento delle competenze in materia civile, che i rappresentanti della categoria hanno già dichiarato di approvare e sostenere con forza.

Un ulteriore elemento a favore di tale scelta è determinato dal sicuro impatto positivo di questo aumento sul funzionamento degli uffici del Giudice di Pace, il cui contenzioso, a seguito dell'aumento del contributo unificato, ha subito un abbattimento, variabile dal 50 al 70% (a seconda degli Uffici), che ha liberato, in tal modo, personale e risorse sufficienti per tale modifica.

La tempistica celere delle decisioni dei Giudici di pace, infine, correlata al costo limitato delle vertenze, determinerà un ciclo virtuoso di efficienza, benefico per l'economia, oltre ad un abbassamento considerevole del contenzioso e dei collegati risarcimenti per l'eccessiva durata dei processi.

Vista l'attuale situazione emergenziale, tuttavia, non è utile attendere i tempi di un Disegno di legge delega e si propone, pertanto, di scorporare dalla Riforma la parte che riguarda l'aumento delle



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

competenze civili del Giudice di Pace, da attuare immediatamente, e da inserire all'interno del decreto legge in materia di misure urgenti sulla giustizia.

Per tali motivi, si propongono le seguenti modifiche normative in materia di competenza del giudice di pace (generale, per esecuzione forzata e per il giudizio monitorio).

A. Competenza generale del Giudice di Pace.

L'art. 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 7

Competenza del giudice di pace.

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[III]. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli artt. 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

[III]. È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;*
- 2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;*
- 3) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di successione e comunione;*
- 4) per le cause in materia di diritti reali;*
- 5) per le cause in materia di contratti del consumatore;*
- 6) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.*
- 7) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;*



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

B. Esecuzione forzata.

L'art. 16 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 16

Esecuzione forzata

[I]. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il Giudice di Pace.

[II]. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il Tribunale.

[III]. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il Tribunale anche relativamente ad esse.

[IV]. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il Giudice di Pace.

Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile le parole “*per l'esecuzione forzata*”, sono soppresse.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

C. Procedimento monitorio.

Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole "*o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria*", sono soppresse.

Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole "*al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto*" sono sostituite dalle seguenti "*competente per materia ai sensi degli artt. 7 e 9*".